

Comune di

SAN PIETRO DI FELETTO

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



P.A.T. VARIANTE N. 2

Oggetto: MODIFICA NORMATIVA AL PAT

Data redazione: GIUGNO 2022



R01

RELAZIONE e NORME

Sindaco

MARIA ASSUNTA RIZZO

Responsabile Servizio Tecnico

ERIKA DAL PONT

Progettisti

STEFANO MARIA DOARDO

Collaborazione

ANDREA ZORZ

Consulenza specialistica

MAURIZIO OLIVOTTO (Geologo)

Terre s.r.l.

Venezia | Torre Eva | 30174, Via Bruno Maderna, 7

+39 041 2682230 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com

1.	PREMESSA	5
1.1	Oggetto e Normativa di riferimento.....	5
1.2	Elaborati della variante	5
1.3	Contenuti valutativi.....	6
2.	QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO	7
2.1	P.R.C. Piano Regolatore Comunale	7
3.	DESCRIZIONE DELLA VARIANTE	8
3.1	Obiettivi della variante	8
3.2	Descrizione della variante e delle modifiche introdotte.....	8
4.	Conclusioni	10
5.	Norme di attuazione - versione comparativa	11

1. PREMESSA

1.1 Oggetto e Normativa di riferimento

La modifica normativa di cui alla presente variante al PAT intende recepire le indicazioni contenute nel **“Prontuario per la redazione della documentazione geologica del quadro conoscitivo e degli aspetti geologici del progetto PAT/PATI”**, allegato alla L.R. 11/2004, rispetto all’edificazione in aree definite “non idonee” dalla compatibilità geologica del PAT, prevedendo che all’interno delle stesse a seguito di approfondite analisi possa essere prevista la realizzazione di annessi rustici, depositi attrezzi e garage, ovvero strutture che non comportano aumento del carico urbanistico

Si tratta quindi di una **modifica alle norme tecniche del PAT** che non incide sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) (*invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica*), e non comporta modifiche al dimensionamento del piano.

Per quanto sopra si ritiene che la variante rientri nella fattispecie della varianti semplificate al PAT di cui all’art.14 bis comma 1 lettera b) della LR 11/2004 e quindi In deroga a quanto previsto dall’articolo 14, viene adottata e approvata dal comune con le procedure dei commi da 2 a 6:

- In luogo della concertazione di cui all’articolo 5, il documento preliminare è inviato, anche con modalità elettroniche o su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune.
- Entro otto giorni dall’adozione, la variante semplificata è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi quindici giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al comma 2, e contestualmente approva la variante semplificata.
- Copia integrale della variante semplificata approvata è trasmessa, ai soli fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
- La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del comune.
- Il parere di regolarità tecnica dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate.

1.2 Elaborati della variante

ELABORATI DELLA VARIANTE		
N°	Nome elaborato	note
R01	Relazione Programmatica	
R02*	Asseverazione Idraulica	
R03	Verifica facilitata di assoggettabilità VAS (Scheda VFSA)	
R04	Dichiarazione di non necessità VINCA	
R05	Asseverazione Sismica	
ELABORATI DEL PAT VIGENTE MODIFICATI DALLA VARIANTE		
N°	Nome elaborato	note
NTO	Norme Tecniche di Attuazione	

1.3 Contenuti valutativi

In relazione ai contenuti della variante, dal punto di vista valutativo si ritiene che la stessa rientri nelle fattispecie per le quali va predisposta la seguente documentazione:

a) Asseverazione idraulica Il riferimento normativo è l'ALLEGATO A alla Dgr n. 2948 del 06 ottobre 2009.

La DGR prevede che:

“Per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica. Tale asseverazione deve essere inviata, prima dell'adozione della variante, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva”

b) Asseverazione sismica - Il riferimento normativo è la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1572 del 03 settembre 2013 “Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08).

La DGR prevede che:

Le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino la modifica delle destinazioni urbanistiche, o che non prevedano ambiti di nuova urbanizzazione, o che comunque non alterino la protezione sismica prevista, sono accompagnate dalla dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, che in relazione ai contenuti della variante e in base alle norme e alle disposizioni statali e regionali vigenti, non si rende necessaria la valutazione sismica.

Tale asseverazione viene inviata, prima dell'adozione della variante, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità sismica. Decorso tale termine la verifica si intende positivamente esperita.

c) Scheda facilitata di sostenibilità ambientale - Il riferimento normativo è l'art.14 bis della LR 11/2004.

La Legge prevede che:

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, la Giunta regionale predispone una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

L'autorità procedente, ovvero il proponente dei piani e programmi di cui al comma 4 bis, predispone la scheda con i contenuti di cui al comma 4 ter per:

a) le varianti al PAT o al PI:

1) conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;

[...]

L'autorità procedente, ovvero il proponente, trasmette la scheda di cui al comma 4 bis, debitamente compilata in ogni sua parte, all'autorità regionale competente in materia di VAS. L'autorità regionale si esprime con parere motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della scheda, nel caso in cui verifichi la non sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater. Il parere motivato è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Giunta regionale.

Qualora l'autorità regionale competente in materia di VAS, valutati i contenuti della scheda, verifichi l'esistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater, si applicano le disposizioni e le procedure di cui al titolo secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO

2.1 P.R.C. Piano Regolatore Comunale

Il **Comune di San Pietro di Feletto** è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi tra il Comune e la Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i. Successivamente, come previsto dal medesimo articolo della legge regionale, la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 126 del 07/04/2014 ha ratificato il PAT, la quale è stata pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 49 del 09/05/2014.

Così come previsto da già citato art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i. dal giorno 23/05/2014 il Piano di Assetto del Territorio è divenuto efficace ed è entrato in vigore in pari data ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 3, del D. Lgs 33/2013. La presente variante n. 1 al PAT di adeguamento alle disposizioni della L.R. 6 Giugno 2017 n. 14 e del D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018 riguarderà esclusivamente la modifica normativa relativa alla Superficie Agricola Trasformabile di cui all'articolo 22 commi 24, 25, 26, 27, 28 delle Norme Tecniche di Attuazione che verrà modificato introducendo il tema e indicando il valore di consumo di suolo assegnato. Con l'adeguamento del PAT alla L.R. 6 Giugno 2017 n. 14 la strategia pianificatoria del comune viene ridefinita ponendo particolare attenzione al tema relativo alla riduzione del consumo di suolo visto come risorsa limitata e definita attraverso il valore assegnato.

La **Variante n. 1 al PAT, approvata con D.C.C. n. 2 del 18/02/2021**, è stata redatta in adeguamento alle disposizioni della L.R. 6 Giugno 2017 n. 14 e del D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018, ed ha introdotto una modifica all'articolo 22 commi 24, 25, 26, 27, 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT stralciate e sostituite da un nuovo articolo 22 bis contenente le indicazioni relative al tema del consumo di suolo, inoltre ha introdotto una tavola allegata alle NdA "T05 - Ambiti di urbanizzazione consolidata - art.2, LR14/2017".

In attuazione di quanto previsto dalla L.R. Veneto 11/2004 e s.m.i., ad avvenuta approvazione del P.A.T. il P.R.G. ha assunto la veste di primo Piano degli Interventi del Comune di San Pietro di Feletto.

N° Var.	OGGETTO	ESTREMI APPROVAZIONE
	1° Piano degli Interventi	
2	Varianti Verdi di cui all'art. 7 della L.R. 4/22015.	D.C.C n. 34 del 29.09.2017
3	Recepimento di un accordo pubblico - privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i..	D.C.C n. 2 del 21.01.2019
4	Esecuzione di un'opera pubblica che richiedeva l'apposizione del vincolo preordinato su alcune aree private interessate dai lavori.	D.C.C n. 38 del 18.09.2018
PI		
5	Recepimento di un accordo pubblico - privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i..	D.C.C n. 12 del 28.02.2019
6	Modifica all'art. 16 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) per il recepimento della normativa sull'installazione e l'esercizio del gioco d'azzardo.	D.C.C n. 45 del 30.07.2019
7	Variante Verde anni 2018-2019.	D.C.C n. 62 del 28.11.2019
8	Modifica/integrazione dell'art.24 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).	D.C.C n. 46 del 30.07.2019

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

3.1 Obiettivi della variante

L'art. 13, commi 4 - 5 delle Norme di Attuazione del PAT vigente "CLASSE DI COMPATIBILITÀ III – TERRENI NON IDONEI" esclude ogni tipo di nuova edificazione nelle aree valutate come *non idonee* dallo studio di compatibilità geologica del PAT riportate nella tavola 3 delle Fragilità:

*"Si tratta di aree con penalizzazioni tali per cui è esclusa la nuova edificazione anche l'utilizzo dell'edificato esistente e/o la sua integrazione presentano condizioni di criticità."*¹

Le indicazioni del Prontuario per la redazione della documentazione geologica del quadro conoscitivo e degli aspetti geologici del progetto PAT/PATI allegato alla L.R. 11/2004 nella parte relativa alle Norme Tecniche, dà una visione maggiormente articolata rispetto all'edificabilità nelle aree "non idonee" sulla quale l'art. 13 delle Norme di Attuazione del PAT vigente si ritiene potrà essere adeguato:

*"Nelle zone classificate "non idonee" è preclusa l'edificazione in genere. Naturalmente in tali zone possono essere previsti interventi relativi ad infrastrutture non altrimenti ubicabili. Va, inoltre, valutata l'opportunità di consentire la realizzazione di opere che non incrementano il carico urbanistico, quali: annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage. In aree montane va valutata la possibilità di inserimento di rifugi e malghe. Il tutto a seguito di specifiche verifiche geologiche-tecniche estese ad un adeguato intorno geomorfologico."*²

L'obiettivo della variante è quindi quello di applicare una maggiore articolazione alla norma vigente, ammettendo la realizzazione di annessi rustici e accessori alla residenza che non prevedano la permanenza di persone, ovvero non comportino aumento del carico urbanistico e del rischio, graduando inoltre le possibilità edificatorie in relazione alle motivazioni della non idoneità ed indicando comunque l'obbligo di predisporre, in caso di interventi, specifiche verifiche geologiche-tecniche estese anche ad un adeguato intorno.

3.2 Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

Nell'elaborazione della variante sono stati assunti i seguenti criteri:

- l'edificazione nelle aree non idonee è ammessa esclusivamente per interventi che non comportino alcun aumento del carico urbanistico, ovvero che non prevedano la permanenze stabile di persone quali: Annessi rustici, depositi attrezzi, garage.
- Il rilascio del permesso a costruire deve essere preceduto dalla realizzazione di approfondite e specifiche verifiche geologiche-tecniche estese ad un adeguato intorno geomorfologico che ne attestino la compatibilità

La realizzazione degli interventi resta comunque non ammessa per le aree non idonee comprese all'interno delle aree di cui all'art.14: *Aree soggette a sprofondamento carsico (comma2), Aree di frana e aree sensibili alla franosità (comma 9), Aree di Erosione (comma 11)*

Restano inoltre valide tutte ulteriori limitazioni previste dalle norme di attuazione del PAT relative ai vincoli e alle invariants le quali riducono ulteriormente l'ambito di applicazione del nuovo disposto normativo. Tali limitazioni riguardano in particolare:


- *Invariants paesaggistiche* - Art. 8 comma 2 *Ambiti di sensibilità paesaggistica*, ove l'edificabilità è ammessa solo in presenza di preesistenze ed in aderenza alle stesse ed ove non possibile entro un raggio di ml.50.00 dall'edificio esistente
- *Invariants ambientali* - Art.9 comma 31 *Aree boscate* ove è vietata la riduzione delle aree boscate;
- *Invariants agricolo produttive* – Art.11 comma 1 *Aree agricole di pregio*, ove l'edificabilità è ammessa esclusivamente negli ambiti di pertinenza delle aziende agricole da definirsi con specifica variante al PI;
- *Invariants geologiche* – Art.12 ove l'edificabilità è ammessa solo in presenza di preesistenze ed in aderenza alle stesse ed ove non possibile entro un raggio di ml.50.00. dall'edificio esistente

¹ Estratto dell'Art. 13, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAT del Comune di San Pietro di Feletto.

² Estratto Prontuario per la redazione della documentazione geologica del quadro conoscitivo e degli aspetti geologici

Al fine di valutare il potenziale ambito di applicazione del nuovo disposto normativo, nell'immagine seguente sono riportati tutti gli ambiti di cui sopra ove sono previste esclusioni o limitazioni all'edificabilità.

L'immagine seguente al fine di consentire una maggiore leggibilità è allegata alla presente relazione in formato A3.



4. Conclusioni

Si ritiene che la variante non produca effetti sia per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale che quelli di sicurezza e rischio idrogeologico in quanto:

- ammette esclusivamente interventi non diversamente ubicabili finalizzati alla realizzazione di annessi rustici, depositi attrezzi, garage, che non prevedono la permanenza di persone e non comportano aumento del carico urbanistico
- la realizzazione degli interventi è sempre preceduta da puntuali e approfondite analisi geo-tecniche estese ad un adeguato intorno mirata alla definizione della compatibilità dell'intervento con la specifica condizione di fragilità
- l'ambito di applicazione di tale integrazione normativa, ovvero le aree non idonee potenzialmente interessate dagli interventi sono piuttosto limitate e localizzate in prossimità dell'edificazione esistente in virtù della presenza di diverse e sovrapposte condizioni di non ammissibilità degli interventi o loro limitazione. La possibilità di intervento non è infatti ammessa all'interno delle aree di cui all'art.14 delle Nda " aree a dissesto idrogeologico" e presenta notevoli limitazione negli ambiti di invariante sopraportati.

5. Norme di attuazione - versione comparativa

Legenda

abcdef**Articoli modificati o aggiunti**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuti e campo di applicazione del P.A.T.

Art. 2 Elementi costitutivi del P.A.T.

TITOLO II –ASSETTO DEL TERRITORIO

Art. 3 I valori ed i contenuti strategici dell’assetto del territorio del PAT

Art. 4 I contenuti locali degli obiettivi dell’assetto del territorio del PAT

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I I VINCOLI

Art. 5 Vincoli culturali e paesaggistici

Art. 6 Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore

Art. 7 Altri vincoli

CAPO II LE INVARIANTI

Art. 8 Le invarianti di natura paesaggistica

Art. 9 Le invarianti di natura ambientale

Art. 10 Le invarianti di natura storico-monumentale

Art. 11 Le invarianti di natura agricolo produttiva

Art. 12 Le invarianti di natura geologica

CAPO III LE FRAGILITÀ

Art. 13 Compatibilità geologica

Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico

CAPO IV LA TRASFORMABILITÀ

Art. 15 Le azioni strategiche

Art. 16 Il sistema relazionale

Art. 17 Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

CAPO V DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE

Art. 18 Perequazione urbanistica

Art. 19 Credito edilizio

Art. 20 Disposizioni per il Piano degli Interventi

Art. 21 Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Art. 22 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

Art. 23 ATO n. 1 – Versante Crevada

Art. 24 ATO n. 2 - Dorsale Felettana

Art. 25 ATO n. 3 – Colle di Rua

Art. 26 ATO n. 4 – Versante Cervano

Art. 27 ATO n. 5 – Piana di Bagnolo-Casotto Moro

Art. 28 ATO n. 6 – Manzana

Art. 29 ATO n. 7 – Versante Valbona

Art. 30 ATO n. 8 – Crevada e zona industriale

Legenda

Norme operative	tecnico	Testo non modificato
Norme operative	tecnico	Nuovo testo
Norme operative	tecnico	Testo eliminato

Articolo

Art. 13 Compatibilità geologica

Versione comparativa

[...]


CLASSE DI COMPATIBILITÀ III – TERRENI NON IDONEI

4. A questa classe appartiene la fascia più acclive dell'area collinare che corrisponde alle scarpate di degradazione, più o meno influenzate dalla tettonica, le valli più incise, i solchi di erosione, le aree in frana attiva. Tali scarpate giacciono in corrispondenza dell'affioramento delle testate degli strati conglomeratici. Questi elementi morfologici sono più propensi al dissesto per cause geologico-strutturali e maggiormente esposte all'incremento locale della risposta sismica per cui si rimanda anche al contenuto e alle valutazioni di incremento sismico contenute nella Valutazione di Compatibilità Sismica, per quanto riguarda la componente mortotettonica e per quanto concerne gli aspetti legati alle caratteristiche meccaniche del terreno. Si tratta di aree con penalizzazioni tali per cui è esclusa la nuova edificazione, **con l'eccezione dei casi previsti al successivo punto 5 bis**; anche l'utilizzo dell'edificato esistente e/o la sua integrazione presentano condizioni di criticità.


Prescrizioni

5. Gli interventi sull'edificato esistente devono essere finalizzati esclusivamente al restauro e al consolidamento delle strutture edilizie compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate, mentre sono possibili gli interventi di difesa e consolidamento dei versanti e di rimboschimento. La fascia dei terreni non idonei che rappresenta le superfici più acclivi dovrà essere verificata puntualmente in caso di utilizzo edificatorio del territorio adiacente. In queste condizioni è necessario, prima di procedere a interventi di sistemazione agraria, procedere a precise indagini che verifichino le caratteristiche geotecniche e idrogeologiche puntuali dei terreni, in modo da apportare le opportune mitigazioni per esempio opere di drenaggio e contenimento) finalizzate al consolidamento e alla stabilizzazione dell'area. È ammessa la realizzazione di reti infrastrutturali solo nel caso in cui esse siano compatibili con le condizioni ambientali, geologiche, idrogeologiche e idrauliche dei siti, con l'esecuzione di opportune analisi di tipo geotecnico e idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione degli eventuali materiali di scavo e l'adeguatezza degli interventi al quadro normativo ambientale e tecnico.

[...]



5 bis. In queste aree è consentita la realizzazione di strutture classificate dalle NTC come Classe 1 e caratterizzate dalla presenza solo occasionale di persone come ad es. annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage, ecc. Tali costruzioni potranno comunque essere concesse solo nel caso in cui la obbligatoria relazione geologica di accompagnamento verifichi la compatibilità della struttura con il sito, il non incremento del rischio geologico anche nelle aree contermini e la sua ininfluenza dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico nonché l'ammissibilità dell'intervento con riferimento alle ulteriori limitazioni all'edificabilità imposte dalla disciplina dei Vincoli, Invarianti e Fragilità



- Limiti Amministrativi
- Invariante aree boscate
- Ambiti di sensibilità paesaggistica
- Invariante di natura geologica
- Aree agricole di particolare pregio
- COMPATIBILITA' GEOLOGICA
- Terreni non idonei
- AREE A DISSESTO IDROGEOLOGICO
- Area soggetta a sprofondamento carsico
- Area di frana e aree sensibili alla franosità
- Area di erosione